

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ASSOCIAZIONE IL SOGNO DI ALE ODV

Sede legale: Cantù (CO) – C.F. 90031730139

1) Data, luogo e convocazione

In data **30/03/2026**, alle ore **21.00**, presso la **sede sociale in Cantù (CO) Via G. Fossano n. 17**, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'**ASSOCIAZIONE IL SOGNO DI ALE ODV**, convocata dal Presidente con avviso del **26/03/2026** trasmesso ai Soci mediante **e-mail** e contenente l'ordine del giorno.

Ordine del giorno

1. Approvazione delle modifiche statutarie/approvazione del nuovo testo coordinato dello Statuto ai fini dell'adeguamento al D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e delle modifiche richieste dal RUNTS.
2. Delega al Presidente per la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e per tutti gli adempimenti conseguenti (deposito RUNTS, sottoscrizioni, eventuali integrazioni formali).
3. Varie ed eventuali.

2) Costituzione dell'Assemblea

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. **Bianchi Raffaele**, in qualità di **Presidente** dell'Associazione.

Il Presidente nomina quale Segretario verbalizzante il Sig. **Intini Tonino**, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- i Soci aventi diritto al voto sono n. **22**;
- i Soci presenti in proprio sono n. **22**;
- i Soci rappresentati per delega sono n. **0**;
- totale Soci presenti o rappresentati n. **22**;
- l'Assemblea è validamente costituita in **seconda convocazione**, essendo andata deserta la prima. Risultano presenti tutti i Soci aventi diritto al voto, ed è pertanto idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

3) Punto 1 – Approvazione Statuto (testo coordinato)

Il Presidente illustra ai presenti la necessità di procedere all'adeguamento dello Statuto al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), al fine di aggiornare la domanda di iscrizione al RUNTS nella sezione "Organizzazione di Volontariato (ODV)

Il Presidente dà lettura **integrale** del **nuovo testo coordinato di Statuto**, con le modifiche richieste dal RUNTS, composto da n. **12** pagine e n. **26** articoli, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera **"A"** quale parte integrante e sostanziale (di seguito "Statuto").

Segue discussione e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione l'approvazione dello Statuto.

Delibera

L'Assemblea straordinaria, con votazione **per alzata di mano**, **DELIBERA**:

1. di **approvare** lo Statuto nel testo coordinato allegato (**Allegato A**);
2. di **dare atto** che lo Statuto così approvato **sostituisce integralmente** lo Statuto precedentemente vigente e registrato;
3. di confermare che l'Associazione opera come ETS e intende iscriversi al RUNTS nella sezione ODV.

Esito votazione:

Favorevoli n. **22** – Contrari n. **0** – Astenuti n. **0**.

4) Punto 2 – Delega adempimenti (AdE e RUNTS)

L'Assemblea straordinaria **DELIBERA** di conferire al Presidente, Sig. **Bianchi Raffaele**, ogni più ampio potere per:

- procedere alla **registrazione** del presente verbale e dello Statuto allegato (Allegato A) presso l'**Agenzia delle Entrate**, con ogni adempimento connesso;
- curare la predisposizione e presentazione delle pratiche per il **RUNTS** (iscrizione e/o deposito delle modifiche), nonché sottoscrivere digitalmente la documentazione richiesta, presentare dichiarazioni, effettuare depositi e rispondere a eventuali richieste istruttorie;
- apportare, ove necessario, **rettifiche meramente formali** (refusi, impaginazione, rinvii, uniformazioni di stile), purché non comportino modifiche sostanziali delle delibere assunte.

5) Varie ed eventuali

Nulla da deliberare.

6) Chiusura

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore **22.30**.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cantù (CO), li **30/03/2026**

Il Segretario verbalizzante: **Intini Tonino**

Il Presidente: **Bianchi Raffaele**

Allegati:

A) Statuto aggiornato (testo coordinato) – n. **12** pagine.

REGISTRATO AD ERBA IL 20/04/2026
N. 49 SERIE 3
ASSOLTE EURO ESENTE
(art. 82, co. 3, D.Lgs. 117/2017)



Su delega del Direttore Provinciale

IL FUNZIONARIO
Wilma

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO

STATUTO

IL 20/04/2026 AL N. 49

SERIE 3

ASSOCIAZIONE IL SOGNO DI ALE ODV

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1 È costituita, in forma di Organizzazione di Volontariato (ODV), l'associazione denominata ASSOCIAZIONE IL SOGNO DI ALE ODV.

1.2 L'Associazione è un Ente del Terzo settore (organizzazione di volontariato – ODV) ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito il "Codice").

1.3 L'Associazione ha sede nel Comune di Cantù; il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

1.4 La durata dell'Associazione non è predeterminata; essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 14.

Art. 2 – Scopi, finalità

2.1 L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro. Essa, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale e, in particolare, dell'attività di beneficenza di cui all'art. 5, comma 1, lett. u) del Codice, come meglio specificato all'art. 3 del presente Statuto.

Art. 3 – Attività

3.1 Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione svolge, ai sensi dell'art. 5 del Codice, in via esclusiva o principale, l'attività di interesse generale consistente nella beneficenza, diretta ed indiretta, nel sostegno a distanza e nell'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

In particolare, l'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della beneficenza a favore di minori affetti da patologie dell'età infantile, anche di natura oncologica, e delle loro famiglie, sostenendo altresì la ricerca scientifica e le cure mediche nel campo delle malattie dell'età infantile e iniziative di supporto al benessere dei minori durante i percorsi di cura.

3.2 L'Associazione, in via principale, intende contribuire, in maniera indiretta, al finanziamento di Enti, Fondazioni, ODV e ODV che operano nell'ambito della ricerca scientifica nel campo dei tumori dell'età infantile, indirizzata allo studio finalizzato al miglioramento delle procedure terapeutiche, di patologie di particolare rilevanza sociale, quali i tumori solidi dell'età pediatrica ed adolescenziale.

Le erogazioni e i contributi a favore dei minori malati e delle loro famiglie sono realizzati, di norma, tramite ospedali e strutture sanitarie, anche mediante progetti e iniziative concordate con le medesime, al fine di garantire la corretta destinazione alle finalità di cura, assistenza e supporto previste dal presente Statuto.

3.3 La beneficenza verso i citati Enti, Fondazioni, ODV, nonché verso ospedali e strutture sanitarie, è effettuata attraverso erogazioni gratuite, in denaro o in natura, nei confronti degli stessi.

L'Associazione può finanziare, con le medesime modalità, iniziative e progetti di supporto ricreativo, culturale, educativo e di sollievo a favore dei minori malati, anche all'interno di ospedali e strutture sanitarie, compatibilmente con le finalità di cui al presente articolo.

3.4 L'Associazione può inoltre finanziare, tramite i medesimi soggetti, ricerche scientifiche nell'ambito di altre discipline solo a condizione che esse siano utili o necessarie per il raggiungimento dello scopo specifico dell'Associazione. Detta valutazione è effettuata a cura del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera l'individuazione dei progetti e dei destinatari dei finanziamenti, nonché, ove opportuno, i criteri di priorità e le modalità di rendicontazione.

3.5 Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà:

stipulare ogni opportuno atto o contratto finalizzato al finanziamento delle attività deliberate, inclusa l'assunzione di prestiti, mutui o finanziamenti;

stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati;

partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione, concorrendo anche alla costituzione dei relativi organismi;

promuovere, organizzare e partecipare a manifestazioni, convegni, incontri ed ogni altra iniziativa idonea a favorire un rapporto tra l'Associazione, gli operatori dei settori di intervento e i componenti la società civile;

in via marginale e strumentale, organizzare iniziative di raccolta fondi e campagne di sensibilizzazione (ad esempio cene benefiche, tornei sportivi ed eventi), destinando i relativi proventi al finanziamento delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, nel rispetto dell'art. 7 del Codice.

3.6 L'Associazione svolge le proprie attività prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci o delle persone aderenti agli enti associati.

3.7 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'ente ovvero nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

3.8 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 – Attività diverse

4.1 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale secondo le modalità, i termini e i limiti previsti dall'art. 6 del Codice.

4.2 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa in bilancio.

Art. 5 – Raccolta fondi

5.1 L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale secondo le modalità, i termini e i limiti previsti dall'art. 7 del Codice.

Art. 6 – I Soci, ammissione

6.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Possono inoltre essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 117/2017, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate. Il Consiglio Direttivo verifica il rispetto di tale rapporto numerico in sede di ammissione e in occasione dell'aggiornamento del libro dei Soci.

6.2 Il numero dei Soci è illimitato; in ogni caso l'Associazione, quale Organizzazione di Volontariato, deve essere costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 117/2017. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito, esso deve essere integrato entro un anno.

6.3 L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con l'attività d'interesse generale svolta; l'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata al versamento, da parte dell'interessato, della quota associativa (se prevista) e all'impegno a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

6.4 Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

6.5 L'Associazione comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi abbiano versato la quota stabilita dall'Assemblea (se prevista).

6.6 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 8.

Art. 7 – Diritti e doveri dei Soci

7.1 Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione e alla sua attività. In particolare, i Soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e delle modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.

7.2 I Soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea, ove previsto.

7.3 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 – Perdita della qualifica di Socio

8.1 La qualità di Socio si perde:

- per decesso;
- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
- per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 3 anni consecutivi dall'eventuale sollecito scritto.

8.2 La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

8.3 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 – Attività di volontariato

9.1 L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

9.2 Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario; ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite dall'organo di amministrazione o in un regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea, essendo comunque vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

9.3 Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.

9.4 I volontari devono essere assicurati, ai sensi dell'art. 18 del Codice, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 – Organi dell'Associazione

10.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

10.2 Agli organi dell'Associazione, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5 del Codice che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 11 – Assemblea dei Soci

11.1 L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei Soci.

11.2 L'Assemblea dei Soci, organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i Soci.

11.3 Hanno diritto di partecipare in Assemblea tutti i Soci iscritti da almeno un mese nel libro dei Soci, in regola con il pagamento della quota associativa e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

11.4 Ciascun Socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione; nessun Socio può rappresentare più di 3 Soci.

11.5 I Soci possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica o telematica, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota.

11.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o da altro membro del Consiglio Direttivo; l'Assemblea elegge un segretario che verbalizza quanto discusso e deciso in sede assembleare.

Art. 12 – Competenze dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo, la relazione di missione e il bilancio preventivo;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero, e li revoca;
- nomina e revoca l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica la quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo e delibera sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei Soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi Soci;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- determina, secondo quanto previsto dal Codice, i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per i Soci che prestano attività di volontariato.

12.2 L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente; inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aventi diritto di voto, indicando gli argomenti da trattare.

13.2 La convocazione è resa nota sul sito internet dell'Associazione ed inoltrata via e-mail all'indirizzo segnalato dai Soci all'atto dell'adesione; per i Soci che ne siano sprovvisti o non abbiano indicato un indirizzo e-mail, la convocazione è effettuata secondo le modalità previste

dallo Statuto (inclusa l'affissione presso la sede sociale), con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo e deve contenere ordine del giorno, luogo, data e ora della prima convocazione e della seconda convocazione; quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

13.3 In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

13.4 Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

13.5 Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto

14.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

14.2 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza semplice dei Soci presenti o regolarmente rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono altresì valide quando adottate in conformità alle disposizioni che seguono:

- Per le deliberazioni aventi ad oggetto le modificazioni dello statuto è richiesta:

- a) la presenza, anche per delega, di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto;
- b) il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti, fatto salvo quanto previsto da norme inderogabili di legge.

- Per le deliberazioni aventi ad oggetto la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto.

- Per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto, in conformità all'art. 21 del Codice civile.

14.3 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

14.4 Nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità gli amministratori non votano.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo

15.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione ed è composto da un minimo di tre sino a un massimo di nove consiglieri scelti fra i Soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

15.2 L'Assemblea che procede all'elezione determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

15.3 Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente onorario, che partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

15.4 Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Art. 16 – Competenze del Consiglio Direttivo

16.1 Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

16.2 In particolare, il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e la relazione di missione; redige e presenta il bilancio preventivo;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei Soci;
- delibera le quote associative annuali a carico dei Soci sottoponendole all'Assemblea per la ratifica e propone alla medesima gli eventuali contributi straordinari;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- ha facoltà di costituire comitati, a cui partecipano i Soci o esperti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- convoca l'Assemblea per l'elezione di nuovi componenti del Consiglio Direttivo qualora venga meno il numero dei componenti previsto.

16.3 Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti o soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo e firmate dal Presidente che partecipa per l'Associazione alla relativa stipula.

Art. 17 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

17.1 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

17.2 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi componenti e, comunque, almeno una volta all'anno prima dell'Assemblea annuale.

17.3 La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica o telematica, con otto giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

17.4 I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura di un segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti dell'Associazione.

17.5 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

17.6 Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Art. 18 – Il Presidente

18.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

18.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci.

18.3 In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

18.4 Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione; i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 19 – Organo di controllo e Revisore legale dei conti

19.1 L'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti, entrambi anche in forma monocratica, sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.

19.2 Nel caso di nomina obbligatoria, ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c. ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 c.c.; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

19.3 Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice, l'Associazione incarica per la funzione di revisione un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, stabilendone il compenso.

19.4 Ove non obbligatori per legge, l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti sono meramente facoltativi; ove nominati o incaricati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

19.5 I membri dell'Organo di controllo durano in carica e l'incarico di Revisore legale dei conti è attribuito per tre esercizi; sono rieleggibili e nuovamente incaricabili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina o incarico.

19.6 La carica di Organo di controllo e l'incarico di Revisore legale dei conti sono incompatibili con quella di membro del Consiglio Direttivo.

19.7 L'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti relazionano al Consiglio Direttivo e all'Assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio.

Art. 20 – Organismo di mediazione

20.1 Tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno previamente devolute ad un Organismo di mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Il regolamento di mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli organismi di mediazione di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 28/2010.

20.2 Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia.

20.3 Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le parti potranno adire l'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 21 – Libri dell'Associazione

21.1 L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri:

- il libro dei Soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi o funzioni, se istituiti;
- il libro dei volontari contenente i nominativi dei Soci che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

Art. 22 – Patrimonio e risorse economiche

22.1 Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

22.2 L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività diverse di cui all'art. 6 del Codice;
- attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice;

22.3 Il Consiglio Direttivo tiene la contabilità dell'Associazione nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 87 del Codice.

Art. 23 – Esercizio sociale

23.1 L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio in conformità alle previsioni di cui agli articoli 13 e 87 del Codice e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

23.3 Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 8 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni Socio.

23.4 Ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 14 del Codice, deve essere redatto il bilancio sociale secondo le forme e le modalità ivi previste.

23.5 Il Consiglio Direttivo redige e sottopone all'Assemblea per l'approvazione, nei medesimi termini del bilancio consuntivo, un bilancio di previsione unitamente ad un programma delle attività associative.

Art. 24 – Divieto di distribuzione degli utili

24.1 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Codice.

24.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

25.1 L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.

25.2 In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

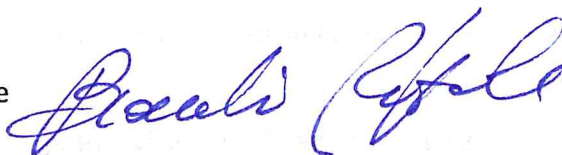
25.3 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'art. 45, comma 1, del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia

Art. 26 – Norme finali

26.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni e, in subordine e in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

Il presente Statuto si compone di n. 26 articoli.

Il Presidente: Bianchi Raffaele



Il Segretario: Intini Tonino

